

Di rilievo tra i rifinanziamenti di spese ad incidenza permanente sulla finanza pubblica disposti dalla tabella C quello per l'edilizia universitaria pari a 500 mld per ciascuno degli anni 1999-2000-2001.

La tabella D assegna per interventi a sostegno della ricerca, classificati tra le spese in conto capitale, per il 1999 724,5 mld, tra di essi 95 mld per il FSRA, 50 mld per il FISR e 555 mld destinati all'INFN.

La tabella F assicura per l'anno 1999 la disponibilità di 121,5 mld per la ricerca e 60,4 mld per le università.

2.9 legge 23 dicembre 1998, n. 448 - (collegato 1999)

Il provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999 (l. n.449/1998) in applicazione dell'azione di contenimento del fabbisogno ha disposto:

a) la comunicazione da parte degli enti del settore pubblico (tra i quali sono compresi le università e gli enti di ricerca) al Ministero del Tesoro dei dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1998 entro il 20 gennaio 1999 (articolo 28, comma 18);

b) la prosecuzione del monitoraggio dei flussi di cassa delle università mediante:

- versamento dei trasferimenti statali nelle contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Entrate di diversa provenienza non sono versate nella tesoreria statale, ma sono prioritariamente utilizzate per i pagamenti (articolo 29, comma 9);

- la conferma fino al 31 dicembre 2000 della disciplina della riduzione delle giacenze di cassa e del controllo del fabbisogno finanziario prevista dagli articoli 47, comma 1, e 51 della legge n.449/1997 (articolo 29, comma 12).

2.10 nota preliminare alla tabella n. 20.1998; direttive ministeriali

La ricognizione degli indirizzi programmatici che guidano l'azione del Ministero si conclude con un cenno ai contenuti della nota preliminare alla tabella n. 20 del disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il 1998 e alle direttive impartite ai dirigenti generali ai sensi dell'articolo 14 del d. lgs. n. 29/1993 e s.m.i.

Le notazioni concernenti questi documenti non sono positive. La nota della tabella n. 20 non presenta i contenuti prescritti dalla legge n. 468/1978 e s.m.i. (articolo 2, comma 4 quater): essa si limita ad illustrare i dati finanziari e contabili. Viene quindi a mancare il necessario strumento di raccordo tra indirizzi programmatici e impiego delle risorse che presuppone la precisa indicazione dei concreti obiettivi da raggiungere nella gestione annuale.

L'osservazione, che trova conferma anche per la nota relativa alla tabella n. 20 per lo stato di previsione della spesa per il 1999, è estensibile anche alle direttive indirizzate ai dirigenti generali.

Si è avuto modo di esaminare la sequenza delle direttive emanate — con ritardo rispetto al termine prescritto — negli anni 1997-1998-1999. Sono accomunate da grande genericità, cui consegue la difficoltà di una verifica puntuale dei risultati raggiunti da parte dei dirigenti generali.

La mancata precisa indicazione dei servizi da fornire, degli interventi da realizzare e dei parametri per misurarne l'attuazione pongono il Ministero in un condizione di

precarietà, nella quale diviene di estrema difficoltà coltivare il valore costituzionale del buon andamento che resta l'obiettivo finale dell'azione amministrativa.¹³

3. Evoluzione del quadro normativo

3.1 la qualificazione giuridica delle università

Il sistema amministrativo italiano è investito dagli inizi degli anni '90 da un generale processo di riforma che non esclude i settori delle università e della ricerca scientifica. In questo paragrafo si dà conto — negli aspetti essenziali — delle disposizioni che ne hanno caratterizzato, per quanto riguarda l'aspetto ordinamentale, l'evoluzione normativa nel biennio 1997-1998 e nei primi mesi del 1999. Nel paragrafo precedente si è accennato alle disposizioni che sono intervenute sugli strumenti di programmazione e di disciplina finanziaria.

Un'acquisizione che può dirsi ormai definitiva, dopo le incertezze della prassi amministrativa e i diversi orientamenti della giurisprudenza¹⁴, è la sottrazione delle università al settore dell'amministrazione statale. Le norme intervenute dopo il d.lgs. n. 29/93 art. 1, comma 2¹⁵, danno ragione di questa affermazione.

Nella normativa le università sono ancora correntemente qualificate come statali (cfr., ad es. articolo 51, commi 1 e seguenti l. n. 449/1997), ma sulla base di una

¹³ Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede referente - Osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per la Funzione Pubblica in tema di direttive ministeriali generali di indirizzo politico amm.vo:

a) per l'esercizio 1998 delibera n. 25 dell'8 - 27 aprile 1998

b) per l'esercizio 1999 delibera n. 22 del 20-26 maggio 1999.

¹⁴ Si veda, ad esempio, il parere del Consiglio di Stato - Sezioni II e III n. 1316/1988 del 6 novembre 1991, che anche dopo l'entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168 conferma per le università la qualità di organo statale.

¹⁵ D.lgs. n. 29/1993 articolo 1, comma 2:

“Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato le Regioni, le Province, i Comuni le istituzioni universitarie”.

interpretazione di sistema sono da intendere come amministrazioni pubbliche autonome, come si evince dall'articolo 2, commi 9, 10, 11, 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998).

Queste disposizioni, infatti, nel determinare la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale pubblico, non comprendono il personale delle università e degli osservatori nei comparti dei Ministeri, delle Aziende Autonome, della Scuola (art. 2, comma 9); la spesa per il personale delle università e degli osservatori è invece compresa nell'importo determinato dall'articolo 2, comma 12, per il complesso delle rimanenti amministrazioni pubbliche, con la precisazione che queste ultime provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.¹⁶

Si veda anche l'articolo 2, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 449 — legge finanziaria 1999 che reca disposizioni coerenti con l'indirizzo descritto.

3.2 le leggi n. 59 e n. 127 del 1997

Per il resto, il fitto ordito di disposizioni intervenute si svolge nei due poli dell'alta formazione e della ricerca che spesso presentano molteplici nodi di intersezione.

Nel 1997 le leggi n. 59 e n. 127 hanno impresso una forte accelerazione all'azione volta a definire una nuova distribuzione delle funzioni pubbliche tra i diversi livelli istituzionali. In tale contesto, le funzioni concernenti la ricerca scientifica, l'istruzione universitaria, lo stato giuridico del personale sono mantenute allo Stato (art. 1, comma 3 l. n. 59/97); alle università è confermato l'esercizio dei propri compiti in regime di

¹⁶ cfr. disegno di legge finanziaria per l'anno 1998. A.S. n. 2792 pagg. 10-12: "In relazione all'autonomia riconosciuta alle università l'onere relativo ai rinnovi contrattuali e ai miglioramenti economici al personale, compresi i professori e i ricercatori, è inserito nel settore pubblico anziché in quello statale".

autonomia funzionale (comma 4). La promozione della ricerca applicata, quale interesse pubblico primario, può realizzarsi mediante cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali (comma 6). In termini più concreti, il d.lgs. n. 112/1998 ha poi precisato che spettano allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione dei criteri generali per la concessione, il controllo, la revoca di agevolazioni nonché la stessa gestione del fondo speciale per la ricerca applicata (art. 18, comma 1).

3.3. Ricerca scientifica e tecnologica

L'esercizio della delega legislativa affidata al Governo nel settore della ricerca scientifica e tecnologica (artt. 1, comma 1 lett. d) e 18 legge n. 59/1997 ha dato luogo all'emanazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dei dd. lgs. 30 gennaio 1999 n. 19, 27 e 36.

Il primo disciplina il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica, i successivi provvedono, rispettivamente, al riordino del CNR, dell'A.S.I., dell'ENEA¹⁷.

Il d.lgs. n. 204 prevede che il Governo nel DPEF determini gli indirizzi e le priorità strategiche definendo il quadro delle risorse finanziarie. Su tali basi è approvato e aggiornato il programma nazionale della ricerca (PNR) triennale, alla cui realizzazione concorrono con risorse proprie le università e gli enti di ricerca.

¹⁷ In ordine a tali decreti la Corte dei conti -Sezione controllo enti con deliberazione n. 13 del 5-10 marzo 1999 ha elevato confino di attribuzione nei confronti del Governo perchè la Corte Costituzionale dichiarò la illegittimità, con conseguenti annullamenti, dell'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 19, dell'art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 27 e dell'art. 11, secondo comma, del d.lgs. n. 36, tutti del 1999. Ha sollevato, inoltre, in via incidentale subordinata, la questione della legittimità costituzionale delle stesse disposizioni. Esse limitano il controllo della Corte sui tre enti a quello esercitato in via successiva sui conti consuntivi, con esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti di gestione.

Specifici interventi di particolare rilevanza strategica sono finanziati sul fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), da istituire nel bilancio del Ministero del Tesoro a partire dal 1999.

I risultati delle attività di ricerca della P.A. e di quelle da esse finanziate sono soggetti a valutazione sulla base di criteri generali indicati dal comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), che viene istituito con il compito di redigere una relazione annuale e presentare rapporti periodici¹⁸.

In allegato alla relazione previsionale e programmatica sono riportare le spese sostenute nell'ultimo anno per la ricerca e le previsioni per il triennio.

Il Ministro sovrintende al monitoraggio del PNR e redige ogni tre anni un rapporto sullo stato di attuazione e sullo stato della ricerca nazionale, approva i piani pluriennali degli enti di ricerca con finanziamento a carico dell'apposito fondo iscritto nel bilancio del Ministero.

Il CIPE svolge funzioni di indirizzo, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi di un'apposita commissione per la ricerca, con competenze istruttorie esercitate mediante una segreteria tecnica istituita presso il MURST. Il CIPE valuta gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca, approva il PNR e gli aggiornamenti, delibera in ordine all'utilizzo del fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), emana direttive di coordinamento.

E' soppresso il Consiglio Nazionale della Scienza e Tecnologia (CNST) e sono istituiti i Consigli Scientifici Nazionali (CNS) e l'Assemblea della Scienza e Tecnologia, organi rappresentativi della comunità scientifica nazionale universitaria e degli enti di

¹⁸ Il Comitato è stato costituito con DPCM 26 marzo 1999.

ricerca, la cui disciplina è demandata ad un regolamento che, in particolare, dovrà determinare le aree di riferimento e il numero dei CNS e le altre norme organizzative. I CNS e l'Assemblea non hanno compiti decisionali circa i finanziamenti e la gestione.

Gli stanziamenti ordinari per la ricerca sono determinati a decorrere dal 1° gennaio 1999 con unica autorizzazione di spesa relativa ad un fondo presso il MURST destinato agli enti di ricerca finanziati dal Ministero stesso, la cui quantificazione annuale è demandata alla legge finanziaria (articolo 11, comma 3, lett. d l. n. 468/1978 e s.m.i - Tabella C). Il fondo è ripartito previo parere delle commissioni parlamentari, con decreti MURST che recano indicazioni per i due anni successivi.

La rete degli enti di ricerca si è arricchita di un nuovo istituto. Il decreto ministeriale 17 febbraio 1999, n. 72 ha provveduto alla costituzione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, istituito dalla legge 7 agosto 1997 n. 266, art. 5 comma 4.

3.4 Istruzione universitaria

La legge n. 127/1997 - art. 17, comma 95, ha posto notevoli innovazioni di ordine procedurale e sostanziale circa la disciplina degli ordinamenti didattici.

L'ordinamento degli studi dei corsi universitari per il conseguimento dei diplomi, delle lauree e delle specializzazioni è disciplinato dagli atenei in conformità di criteri generali definiti dal Ministro, che determina altresì:

a) la durata dei corsi, accorpati per aree omogenee, tenendo eventualmente conto del percorso formativo già svolto; la serialità dei corsi e dei relativi titoli; gli obiettivi formativi; la previsione di nuove tipologie di titoli (modifiche art. 1, comma 15 lettera a) legge 14 gennaio 1999 n. 4);

- b) modalità e strumenti per l'orientamento degli studenti;
- c) modalità di attivazione da parte delle università dei corsi nonché dei dottorati di ricerca.

Il successivo comma 96 dell'articolo 17 prevede, tra l'altro, che il Ministro con proprio decreto disciplini l'ordinamento dei professori a contratto. A ciò ha provveduto il decreto 21 maggio 1998, n. 242.

Il comma 99 affida al Ministro il compito di accorpate ed aggiornare, su proposta del CUN, secondo criteri di affinità scientifica e didattica, i settori scientifico disciplinari che raggruppano gli insegnamenti, stabilendone la pertinenza della titolarità ed i raggruppamenti concorsuali. Questo adempimento è stato assolto con il decreto 26 febbraio 1999 (S.O. alla G.U. n. 61 del 15 marzo 1999).

In attuazione delle disposizioni innanzi descritte il Ministro ha altresì emanato, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione, il decreto 26 maggio 1998 che pone i criteri generali per l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria e per la scuola di specializzazione dell'insegnamento secondario.

Per la realizzazione della complessiva riforma degli ordinamenti didattici è in corso il processo avviato dal Ministro con la I e la II nota di indirizzo diramate il 16 giugno e il 16 ottobre 1998 ai Rettori e ai Direttori amministrativi delle università¹⁹. È seguita la predisposizione dello schema di regolamento ministeriale (articolo 17, comma 95, legge n. 127 del 1997) che definisce i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari

¹⁹ Si veda anche la legge 14 gennaio 1999, n. 4 art. 1, comma 15, lett. b., che reca disposizioni volte a facilitare l'esercizio dell'autonomia didattica da parte delle università anche in via sperimentale. Il successivo comma 16 fa salvi gli atti compiuti dagli atenei riguardanti modifiche degli statuti ed approvazioni dei regolamenti didattici.

e determina la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università. Su di esso sono stati acquisiti i pareri della CRUI (15 aprile 1999), del CUN (6 maggio 1999) e del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi n. 112 - adunanza 7 giugno 1999.

Sulla base dei commi da 102 a 108 dell'articolo 17 della legge n. 127/1997, che dettano norme circa le competenze del CUN, la sua composizione e modalità di elezione delle componenti e del funzionamento, i decreti ministeriali 21 luglio 1997, n. 278 e 3 febbraio 1998, n. 21 ne hanno definito la disciplina.

Il Governo ha esercitato la delega conferitagli dal comma 115 dell'art. 17 legge n. 127/97 per la trasformazione degli ISEF e l'istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie (d.lgs. 8 maggio 1998, n. 178). Il decreto 15 gennaio 1999 ha definito i criteri per la programmazione dell'istituzione della facoltà e dei corsi di laurea e di diploma, le procedure, i tempi e le modalità di attivazione a decorrere dall'anno accademico 1999-2000 (G.U. n. 18 del 23 gennaio 1999).

Il Ministro è tenuto a di presentare ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti didattici e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e produttivo nonché con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali (comma 100 art. 17 legge n.127/97).

Infine, il comma 109 riconosce alle università il potere di regolare, secondo i propri ordinamenti, per il personale tecnico e amministrativo, gli organi, gli uffici e i modi di conferimento della titolarità, i principi fondamentali dell'organizzazione degli uffici, i procedimenti di selezione per la provvista del personale, i ruoli e le dotazioni organiche.

La legge 3 luglio 1998, n. 210 ha disciplinato su nuove basi il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo. Se ne indicano i tratti essenziali.

Le università sono competenti ad espletare le procedure per il reclutamento dei ricercatori e dei professori di ruolo, associati ed ordinari.

Regolamenti da emanarsi sulla base dell' art. 17 comma 2 della legge n. 400/1988 disciplinano in conformità ai criteri dettati dalla legge:

- i bandi e la composizione delle commissioni con la partecipazione di un professore di ruolo della Facoltà che ha richiesto il bando;
- lo svolgimento delle elezioni per la scelta dei componenti esterni;
- i criteri generali per la valutazione comparativa dei candidati;
- gli adempimenti per la nomina in ruolo;
- i termini per l'espletamento della valutazione comparativa e le sue modalità.

A questa disciplina si è provveduto con l'emanazione del D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390.

Viene riconosciuta alle università una potestà regolamentare di adattamento per la valutazione comparativa e per la disciplina dei trasferimenti e della mobilità nell'ambito della stessa sede.

La disciplina dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca è demandata a regolamenti di ateneo da adottarsi nel rispetto di alcune prescrizioni.

La legge 14 gennaio 1999, n. 4 interviene su tre importanti problemi:

- a) le università e gli osservatori sono autorizzati a bandire nell'arco di cinque esercizi finanziari a decorrere dal 1999 concorsi per posti di ricercatore riservati ai tecnici laureati delle stesse università ed osservatori in servizio alla data di entrata in

vigore della presente legge e che alla stessa data abbiano svolto almeno tre anni di attività di ricerca (art. 1, comma 10);

b) disciplina transitoria degli accessi degli studenti alle università (art. 1, comma 13);

c) con regolamenti ex art. 17 comma 2 legge n. 400/1988 sono istituite apposite sezioni degli albi professionali destinate ai titolari di diploma universitario con determinazione dell'ambito consentito di attività professionale (art. 1, comma 18).

3.5 provvedimenti in itinere

La stabilità del quadro normativo è fortemente condizionata da un'incessante produzione normativa.

Sono stati predisposti ed è stato avviato l'iter di altri provvedimenti di rilievo, che al momento non sono giunti alla definitiva approvazione. Se ne citano i seguenti ai fini di una aggiornata informazione:

- decreto ministeriale 5 maggio 1999 recante modifiche all'osservatorio per la valutazione del sistema universitario;
- schema di decreto legislativo sulla base della delega concessa dagli articoli 11 e 18 della legge n. 59/97 recante istituzione dell'Istituto Nazionale di astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio Vesuviano; (approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 29 gennaio 1999);
- disegno di legge recante disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica. Esso interviene sulla valutazione del sistema universitario con nuove disposizioni organizzative; sull'incentivazione dei professori e ricercatori universitari e

dispone l'utilizzazione delle risorse assicurate dalla legge finanziaria 1999 tabelle A e B (A.C. n. 5924);

- proposta di legge recante "istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle università - approvata il 29 aprile 1999 dal Senato (AC n. 5980);

- disegno di legge recante "norme in materia di accessi ai corsi universitari"(corsi universitari a numero programmato sia a livello nazionale che dei singoli atenei sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 27 novembre 1998 e della normativa comunitaria A.S. n. 4022)²⁰;

- schema di decreto legislativo (ex artt. 11, comma 1 lett. d) e 18, comma 1 lett. c) della legge n. 59/1997) per il riordino della disciplina e lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori (approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 7 maggio 1999);

- schema di regolamento concernente l'organizzazione del Ministero (approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14 maggio 1999);

- schema di decreto legislativo (ex art. 11, comma 1, lettera d); 14 comma 1, lettera a), d) f); 18, comma 1 lettera b), d) ed f) della legge n. 59/1997) concernente l'istituzione dell'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, norme sugli altri enti di competenza del MURST e sull'istituzione di consorzi, nonché in materia di estensione delle

²⁰ Per gli anni accademici 1998-99 e 1999-2000 con decreti, rispettivamente, in data 14 maggio 1998 (G.U. n. 165 del 17 luglio 1998) e 23 aprile 1999 (G.U. n. 129 del 4 giugno 1999) sono stati definiti i criteri e i parametri secondo i quali le università procedono alla programmazione delle immatricolazioni degli studenti.

disposizioni vigenti per enti di ricerca (approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 1999);

- disegno di legge recante "disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari" - A.C. n. 6130;

- decreto legge 17 giugno 1999, n. 178 concernente la definizione della composizione delle commissioni giudicatrici per la valutazione comparativa per la nomina in ruolo dei professori e ricercatori universitari, A.S. n. 4112.

4. La gestione: risultati finanziari e contabili

4.1. la classificazione per funzioni-obiettivo.

Il rendiconto dell'esercizio 1998 è il primo conformato alla nuova struttura del bilancio dello Stato disciplinata dalla legge n. 94 e, più in dettaglio, dal d. lgs. n. 279 del 1997.

Tale struttura, fondata sulla definizione tra bilancio per la decisione parlamentare e bilancio per la gestione, nella prima versione si traduce per il MURST in un'articolazione in quattro centri di responsabilità amministrativa e in ventidue unità previsionali di base.

I centri di responsabilità amministrativa, costituiti dal Gabinetto e dai tre dipartimenti preposti, rispettivamente, agli affari economici, a supporto dell'autonomia universitaria e della condizione studentesca, allo sviluppo e potenziamento della ricerca perseguono secondo la classificazione COFOG tre funzioni-obiettivo: servizi generali delle pubbliche amministrazioni, affari economici, istruzione.

Lasciando da parte ogni considerazione circa la significatività dei centri di responsabilità e delle funzioni obiettivo individuate, non sorprenderà che queste ultime

nell'esercizio 1998 esprimano i seguenti indici, in ordine agli impegni totali e ai pagamenti totali.

Funzioni-obiettivo	Impegni	Pagamenti
1. Servizi generali delle P.A.	24.63%	22.97%
4. Affari economici	1.96%	1.92%
9. Istruzione	73.41%	75.11%
TOTALE	100.00%	100.00%

Questi indici esprimono la ponderazione delle tre funzioni obiettivo sulla dotazione finanziaria complessiva che il Ministero ha avuto a disposizione nel 1998 per l'istruzione universitaria e la ricerca. Ciò mette in risalto un limite della classificazione COFOG che non prevede un'autonoma evidenziazione della funzione ricerca scientifica e tecnologica.

La ricerca e l'istruzione universitaria costituiscono, invece, le funzioni istituzionali che la legge n. 168 del 1989 affida al Ministero.

Per l'individuazione delle funzioni obiettivo il 1998 ha rappresentato un anno di transizione dalle soluzioni adottate per il 1997, sulla scorta degli esercizi sperimentali effettuati dalla Corte negli anni immediatamente precedenti, verso le definizioni che, in applicazione della classificazione COFOG, la legge di bilancio 1999 ha fatto proprie.

In questa sede non è possibile discutere le singole formule adottate; se ne colgono solo le più evidenti incongruenze, invitando il Ministero del tesoro ad una complessiva riconsiderazione del problema a partire dalla predisposizione del bilancio preventivo per l'anno 2000. Ad essa potrà dare il proprio contributo, oltre la stessa Corte, anche il mondo delle università e della scienza, in particolare di quella economica.

Lo stato di previsione del Ministero, nelle formulazioni succedentesi nell'arco di tempo trascorso dalla presentazione del ddl BLV per il 1998 (31 luglio 1997) all'entrata

in vigore (1° gennaio 1999) della legge 23 dicembre 1998, n. 454- bilancio di previsione dello Stato per il 1999, e il rendiconto 1998 espongono soluzioni diverse nell'individuazione delle funzioni-obiettivo e delle unità previsionali di base.

Il ddl BLV e la legge di bilancio per il 1998 adottano le funzioni obiettivo individuate dalla Corte negli anni precedenti.²¹

Gli omologhi provvedimenti per il 1999²² individuano per i compiti istituzionali del Ministero due sole funzioni obiettivo di primo livello: servizi generali delle pubbliche amministrazioni ed istruzione. La loro articolazione nei livelli secondo, terzo e quarto sono poste a confronto con le unità previsionali di base nel seguente prospetto.

L'impossibilità di istituire corrette correlazioni logiche tra le due classificazioni è del tutto evidente, cosicchè i valori da esse espressi nei documenti contabili non sono idonei a fornire informazioni significative.

²¹ A.S. 2739 - stato di previsione MURST per l'anno 1998 - tabella n. 20 pagg. V-46 ss; legge 27 dicembre 1997, n. 453.

²² A.C. 5188 - stato di previsione MURST per l'anno 1999 - tabella n. 20, pagg. 56-57 ed 84 ss; legge 23 dicembre 1998, n. 454.

BILANCIO 1990	
FUNZIONI - OBIETTIVO	UNITÀ PREVISIONALI DI BASE
1. SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO Spese correnti FUNZIONAMENTO
1.4 RICERCA DI BASE	4 - SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA Spese correnti FUNZIONAMENTO
1.4.1 RICERCA DI BASE	INTERVENTI Ricerca scientifica Accordi ed organismi internazionali
1.4.1.51 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	Spese in conto capitale INVESTIMENTI Ricerca scientifica
1.4.1.52 POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA	Ricerca applicata
1.4.1.91 ONERI INDIVISIBILI E NON ALTREMENTI CLASSIFICABILI	Accordi internazionali per la ricerca scientifica
9. ISTRUZIONE	2 - AFFARI ECONOMICI Spese correnti FUNZIONAMENTO
9.3 ISTRUZIONE SUPERIORE	INTERVENTI Piani e programmi di sviluppo dell'università Università ed istituti non statali Finanziamento ordinario delle Università statali Finanziamento ordinario degli osservatori Altri interventi per le Università statali
9.3.2 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST-LAUREA	TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI Indennità Spese in conto capitale
9.3.2.1 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	INVESTIMENTI Informatica di servizio Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica
9.3.2.2 DIRITTO ALLO STUDIO, CONDIZIONE STUDENTESCA E FORMAZIONE POST-LAUREA	3 - AUTONOMIA UNIVERSITARIA E CONDIZIONE STUDENTESCA Spese correnti FUNZIONAMENTO
9.3.2.3 SISTEMA UNIVERSITARIO	INTERVENTI Borse di studio post laurea Diritto allo studio Accordi ed organismi internazionali Altri interventi per le Università statali
9.3.2.5 INFRASTRUTTURE UNIVERSITARIE ED ALTA FORMAZIONE	
9.3.2.91 ONERI INDIVISIBILI E NON ALTREMENTI CLASSIFICABILI	